SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 dicembre 1986.

Autorizzazione alla S.p.a. Latina renana assicurazioni, in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria . . . . Pag. 3

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 19 marzo 1987.

Finanziamento per l'anno 1986 del Servizio per i contributi agricoli unificati . . . . Pag. 3

Ministero dell'interno

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di quattordici enti ecclesiastici della diocesi di Troia . . . . Pag. 4

Ministero del tesoro

DECRETO 18 febbraio 1987.

Elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 18 febbraio 1987 . . . . Pag. 5

Ministero delle finanze

DECRETO 25 marzo 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 5

Ministero dell'ambiente

DECRETO 12 novembre 1986.

Istituzione della «Riserva naturale marina di Miramare» nel Golfo di Trieste . . . . Pag. 6

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 10 marzo 1987.

Interventi urgenti in favore della popolazione scolastica dell'istituto tecnico commerciale del comune di Solofra. (Ordinanza n. 917/FPC/ZA) . . . . Pag. 9

ORDINANZA 14 marzo 1987.

Concessione di un contributo straordinario alla Croce rossa italiana. (Ordinanza n. 928/FPC/ZA) . . . . Pag. 9

ORDINANZA 23 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto di Caresana in provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 931/FPC/ZA) . . . . Pag. 10

ORDINANZA 24 marzo 1987.

Integrazione della ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, concernente disposizioni per il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 934/FPC/ZA) . . . . Pag. 11

ORDINANZA 24 marzo 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 935/FPC/ZA) . . . . Pag. 11

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 13

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 14

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1987. Pag. 15

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1987 . . . . Pag. 17

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società Pag. 19

Ministero della sanità: Revoca della registrazione del presidio sanitario Gasol DD . . . . Pag. 19

Comitato interministeriale dei prezzi:

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 10/1987) . . . . Pag. 19

Modificazione al provvedimento CIP 6 aprile 1984, n. 13, con il quale è stata deliberata una nuova disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 11/1987). Pag. 20

Regione Toscana: Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di Pet «Vivypak» . . . . Pag. 20

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso distrettuale ed interdistrettuale, per titoli, integrato da una prova pratica, a complessivi duecentotrentacinque posti di commesso giudiziario nel ruolo del personale ausiliario. Pag. 21

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento . . . . Pag. 23

Ministero della difesa:

Concorso, per titoli, per l'ammissione di trenta ufficiali di complemento di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo. . . . . Pag. 23

Concorsi, per titoli ed esami, a novecentottantaquattro posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare . . . . Pag. 25

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova scritta del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera - Milano. . . Pag. 27

Avvocatura dello Stato: Aumento, da ventidue a trenta, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato. Pag. 27

Università «La Sapienza» di Roma: Variazione al programma degli esami del concorso pubblico a novantotto posti di agente socio-sanitario Pag. 28

Università di Reggio Calabria: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario. Pag. 28

Università di Salerno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a due posti di tecnico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (geometri, periti edili) . . . . Pag. 28

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18 . . Pag. 28

Regione Piemonte: Concorso a due posti di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 24 . . . . Pag. 28

Regione Campania: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36 . . Pag. 28

Regione Lazio: Rettifica agli estratti dei bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Roma e di Rieti nell'anno 1982 . . . . Pag. 29

Regione Umbria: Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . Pag. 29

Regione Veneto: Concorso ad un posto di dirigente sanitario direttore medico dell'ex laboratorio di igiene e profilassi presso l'unità sanitaria locale n. 10 . . . . Pag. 29

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . Pag. 29

Provincia di Trento: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non. Pag. 29

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1986, concernente: «Autorizzazione agli enti locali ad assumere personale in ruolo a tempo determinato per tre mesi, ai sensi del comma 17 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 33 del 10 febbraio 1986). . . . . Pag. 30

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23 di Torino. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1987) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali **6%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; **7%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; **8%**: Garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali»; **10%**: Garantite dallo Stato «Autostrade», «Interventi statali»; **13%**: «Interventi statali», sorteggiate il 16 marzo 1987.

87A2601

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Autorizzazione alla S.p.a. Latina renana assicurazioni, in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla S.p.a. Latina renana assicurazioni, con sede in Bologna;

Vista la domanda, in data 18 luglio 1986 della S.p.a. Latina renana assicurazioni, con sede in Bologna, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 23 ottobre 1986, prot. numero 616222, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Decreta:

La S.p.a. Latina renana, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A2725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1987.

Finanziamento per l'anno 1986 del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1980 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1986, concernente la determinazione per l'anno 1985 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1986 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati)	L.	16.247.066.530
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri	»	12.062.898.700
3) assicurazione contro la disoccupazione involontaria	»	7.437.500.500
4) assicurazione contro la tubercolosi	»	1.324.809.341
5) assegni familiari	»	9.793.866.213
6) cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	2.615.022.661
7) assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie	»	14.007.323.089
8) assicurazione contro le malattie già di competenza delle casse di malattia per i coltivatori diretti	»	8.671.886.593
Totale	L.	72.160.373.627

B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

1) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio)	L.	8.283.843.373
Totale generale	L.	80.444.217.000

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

87A2662

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di quattordici enti ecclesiastici della diocesi di Troia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 8 settembre 1986 con il quale il vescovo diocesano di Troia elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Troia richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Troia estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

1. Comune di Troia, beneficio della mensa vescovile della diocesi di Troia, con sede in 71029 Troia, piazza Episcopio.

2. Comune di Troia, dodici benefici canonicali e sei mansionariali legati ai dodici Canonici ed ai sei mansionari del capitolo cattedrale di Troia, con sede in 71029 Troia, piazza Pirro, presso la cattedrale di Troia.

3. Comune di Troia, beneficio parrocchiale della B. Maria Vergine Assunta in Cielo, con sede in 71029 Troia, piazza Giovanni XXIII

4. Comune di Troia, beneficio parrocchiale di S. Basilio Magno, con sede in 71029 Troia, piazza S. Basilio Magno.

5. Comune di Troia, beneficio vicariato curato di S. Vincenzo M., con sede in 71029 Troia, via S. Leonardo.

6. Comune di Troia, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, con sede in 71029 Troia, piazza Marconi.

7. Comune di Troia, beneficio parrocchiale di Maria SS. Mediatrice, con sede in 71029 Troia, corso Regina Margherita.

8. Comune di Troia, beneficio parrocchiale di S. Secondino Vescovo, con sede in 71029 Troia, quartiere S. Secondino.

9. Comune di Biccari, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, con sede in 71032 Biccari, piazza Duomo.

10. Comune di Orsara di Puglia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 71027 Orsara di Puglia, piazza Municipio.

11. Comune di Castelluccio Valmaggiore, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 71020 Castelluccio Valmaggiore, largo Chiesa.

12. Comune di Faeto, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in 71020 Faeto, via Roma.

13. Comune di Celle di S. Vito, beneficio parrocchiale di S. Caterina V. e M., con sede in 71020 Celle di S. Vito, via Roma.

14. Comune di Orsara di Puglia (borgo Giardinetto), beneficio parrocchiale della B. Vergine del Carmine, con sede in 71020 borgo Giardinetto.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2479

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1987.

Elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 18 febbraio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 18 febbraio 1987, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 6.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 18 febbraio 1987, emessi con decreto ministeriale del 3 febbraio 1987, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 6.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 20 febbraio 1987, nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 3 febbraio 1987, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 3.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesino, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 18 febbraio 1987 al giorno del versamento, con bonifico di due giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 3 febbraio 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1987
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 86

87A2552

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreto:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari, è accertato come segue:

In data 2 febbraio 1987:

Regione Lazio:

ufficio del registro atti giudiziari di Roma.

In data 4 febbraio 1987:

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia.

In data 7 febbraio 1987:

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A2661

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 novembre 1986.

Istituzione della «Riserva naturale marina di Miramare» nel Golfo di Trieste.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Previa intesa con il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizione per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Sulla proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 7 febbraio 1985 che costituisce parte integrante del presente decreto;

Sentito il comune di Trieste;

Visto il conforme parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina di Miramare;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la «Riserva naturale marina di Miramare» nel Golfo di Trieste.

Art. 2.

I confini della riserva marina di cui al precedente art. 1, sono compresi tra la costa e i segmenti congiungenti i punti contrassegnati con le lettere «A» - «B» - «C» - «D» - «E» nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente decreto e come appresso indicati:

punto *A* - situato sullo spigolo di ponente in testa al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare «Miramare - Castello»;

punto *B* - rilevamento vero = 356°, distanza ml 200 dal punto *A*;

punto *C* - rilevamento vero = 46°, distanza ml 200 dallo spigolo Sud-Ovest del castello di Miramare;

punto *D* - rilevamento vero = 97°, distanza ml 200 dal punto E;

punto *E* - situato in radice del molo - diga foranea del porticciolo di Grignano.

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 1982, n. 979 la «Riserva naturale marina di Miramare» nel Golfo di Trieste, in particolare persegue:

a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle caratteristiche geomorfologiche, della fauna e della flora bentonica e pelagica dell'area interessata;

b) l'intensificazione e il proseguimento a carattere sistematico dei programmi di ricerca, in parte già in atto, a cura del laboratorio di biologia marina di Aurisina di Trieste, di istituti e dipartimenti universitari dell'Università degli studi di Trieste, del Museo civico di storia naturale di Trieste nonché dell'istituto talassografico di Trieste del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

c) la diffusione della conoscenza della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e geomorfologiche della zona;

d) la realizzazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina.

Art. 4.

Nell'area individuata nel precedente art. 2, sono vietate:

a) l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della fauna subaerea e subacquea costiera, tranne il caso di campionamenti a scopo di ricerca scientifica, sotto la sorveglianza di un responsabile della ricerca stessa ed autorizzati dall'ente responsabile della gestione della riserva;

b) la navigazione, l'accesso, la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione, salvo che per motivi di guardiania, di ricerca e di visita con l'autorizzazione e sotto il controllo diretto delle autorità della riserva;

c) la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e in genere qualunque attività che possa costituire rischio o turbamento per la tutela delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, salvo speciali autorizzazioni rilasciate per scopi di studio o ricerca;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino costiero;

f) l'introduzione di armi, anche subacque, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela e dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al precedente comma, che risultino compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

Art. 5.

La gestione della riserva di Miramare di Trieste è delegata, con apposita convenzione da stipularsi a parte, all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund che dovrà avvalersi, per il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche di cui al precedente art. 3, della collaborazione del laboratorio di biologia marina di Aurisina di Trieste.

Art. 6.

All'onere finanziario per la gestione della riserva marina di Miramare nel Golfo di Trieste si provvede con:

il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta la erogazione di un contributo straordinario di 30 milioni di lire per la installazione di boe che delimitano i confini della riserva; la relativa spesa è imputata al cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme di cui al presente decreto, e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Trieste.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva, sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato.

Art. 9.

Con decorrenza dalla data di affidamento della riserva di Miramare nel Golfo di Trieste all'ente gestore, a cura della competente autorità, sarà revocata, ai sensi dell'art. 42 del codice della navigazione, la concessione demaniale marittima rilasciata all'Associazione italiana per il World per il Wildlife Fund, interessante l'area marina sulla quale è stata istituita la Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro dell'ambiente
DE LORENZO

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1987
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 23

200 m.
Grignano
PORDENONE
UDINE
GORIZIA
IUGOSLAVIA
Monfalcone
Marano Lagunare
Lignano
Grado
TRIESTE
Golfo di Trieste
Castello di MIRAMARE
SEGRETERIA
GOLFO DI TRIESTE
200 m.

87A2720

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 marzo 1987.

Interventi urgenti in favore della popolazione scolastica dell'istituto tecnico commerciale del comune di Solofra. (Ordinanza n. 917/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il comma n. 3 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visto l'ordine del giorno n. 0/2154/5/speciale terremoto approvato dal Senato nella seduta del 6 marzo 1987 con cui si impegna il Governo ad intervenire per superare l'emergenza dell'istituto tecnico commerciale di Solofra mediante anticipazione del finanziamento occorrente per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, in attesa che il CIPE assegni i fondi sulla disponibilità di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la nota n. 7595 del 7 marzo 1987 con cui l'amministrazione provinciale di Avellino trasmette una relazione documentata del proprio ufficio tecnico nella quale si evidenzia la precarietà in cui, allo stato, si trova l'istituto tecnico commerciale di Solofra;

Considerato che il predetto istituto tecnico commerciale di Solofra, avente una popolazione scolastica di ottocento alunni per diciassette classi è allocato in due prefabbricati leggeri sin dal terremoto del novembre 1980 e che a distanza di cinque anni le condizioni statiche ed igienico-sanitarie sono andate di gran lunga peggiorando tanto da far temere il pericolo di forzata chiusura della scuola;

Visto il rapporto dell'ufficiale sanitario del 16 febbraio 1987 nel quale, mentre si conferma l'assoluta precarietà e temporaneità della sede scolastica, si sottolinea, altresì, l'urgenza di trovare soluzioni idonee e definitive;

Considerato che tali prefabbricati sono stati forniti in occasione del terremoto del 1980 e che, in ottemperanza al sopra citato ordine del giorno, l'amministrazione provinciale di Avellino si considera impegnata a restituire i mezzi finanziari anticipati con le disponibilità del fondo per la protezione civile al momento dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE;

Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire sette miliardi quale anticipazione da concedere all'amministrazione provinciale di Avellino per la realizzazione di un istituto tecnico commerciale nel comune di Solofra.

Art. 2.

1. L'anticipazione di cui all'art. 1 sarà restituita al fondo per la protezione civile dal presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino a conclusione del programma di finanziamento CIPE sui fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Il servizio affari amministrativi e bilancio è delegato a curare l'attività per conseguire la restituzione.

Art. 3.

1. La realizzazione dell'edificio di cui al precedente articolo, dovrà avvenire con sistemi di edilizia tradizionale e dovrà essere affidata dal presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino mediante licitazione privata in base al metodo di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte di aumento.

2. Il servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è posto a carico del finanziamento di cui al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2669

ORDINANZA 14 marzo 1987.

Concessione di un contributo straordinario alla Croce rossa italiana. (Ordinanza n. 928/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, i cui termini sono stati — da ultimo — prorogati al 31 dicembre 1987 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64;

Considerato che nel corso del 1986 questo Ufficio, nell'ambito delle proprie attività cui è istituzionalmente preposto in materia di volontariato, ha autorizzato due esercitazioni denominate «Emervol Nord '86» ed «Emervol Sud '86», con l'ausilio predominante della Croce rossa italiana, con le note n. 4541/067/64-Emer e n. 3614/067/57-Emer rispettivamente datate 1° ottobre 1986 e 27 giugno 1986;

Vista la nota n. 167 datata 17 febbraio con la quale l'ispettorato nazionale volontari del soccorso della Croce rossa italiana ha richiesto la concessione di un contributo di L. 69.400.000 a copertura degli oneri sostenuti a seguito della predetta esercitazione «Emervol Nord '86»;

Considerato che il gruppo volontari del soccorso ha svolto la citata esercitazione con grande impegno come peraltro ha sempre fatto in ogni occasione di emergenza;

Considerato altresì che il citato decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1 ha, tra l'altro, integrato le disponibilità dei fondi per fronteggiare le esigenze previste dal citato art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, per cui si rende possibile superare l'importo stabilito con la predetta nota n. 4541/067/64-Emer del 1° ottobre 1986;

Considerato che l'attività svolta dalla Croce rossa italiana nell'ambito del volontariato si è rivelata quanto mai preziosa e che si rende necessario non disperdere le esperienze acquisite dai suoi volontari, e non disattendere le aspettative dei volontari che in futuro saranno certamente e fattivamente coinvolti nel quadro degli inteventi di protezione civile;

Ravvisata pertanto, alla luce anche dell'importanza che in volontariato assume nell'ambito della politica istituzionale di questo Ufficio, l'opportunità di concedere il contributo richiesto, tenuto conto che l'attività dei volontari non deve incontrare motivi che possono ostacolarla, e anzi merita di essere incoraggiata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato un contributo straordinario di lire 69.400.000 a carico del «Fondo per la protezione civile», per l'attività di cui in premesse.

Art. 2.

Il servizio bilancio e affari amministrativi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, con accreditamento della somma al comitato provinciale di Milano della Croce rossa italiana per i volontari del soccorso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2651

ORDINANZA 23 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto di Caresana in provincia di Vercelli. (Ordinanza n. 931/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Visti i telegrammi n. 624.15 4/1/Gab. del 6 febbraio 1987 e n. 1250.15-4/1/Gab. del 18 marzo 1987 con cui il prefetto di Vercelli ha rappresentato la grave situazione di crisi idrica, determinatasi nel comune di Caresana a seguito di un esteso inquinamento da bentazone all'acquedotto urbano con grave pregiudizio per le condizioni igienico-sanitarie della popolazione, e la necessità di effettuare con urgenza gli interventi occorrenti a garantire l'approvvigionamento idrico;

Vista la nota n. 642/PC del 17 febbraio 1987 con cui il presidente della regione Piemonte ha ribadito l'urgenza di eseguire i predetti interventi;

Considerato che il comune di Caresana ha prodotto istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, una anticipazione di fondi sui mutui richiesti alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere di risanamento dell'intera rete idrica urbana;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Caresana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Vercelli, è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento della rete di distribuzione idrica del comune di Caresana.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Vercelli si avvale dell'opera degli organi statali, regionali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnato al prefetto di Vercelli il finanziamento di lire 80 milioni.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma sopra indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti del comune di Caresana ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2652

ORDINANZA 24 marzo 1987.

Integrazione della ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, concernente disposizioni per il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 934/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984, n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero, n. 623/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986, n. 788/FPC/ZA del 9 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, n. 810/FPC/ZA dell'8 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1986 e n. 853/FPC/ZA dell'11 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986, concernenti modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1986 sopra citata,

Visto il fonogramma n. 14554 del 14 marzo 1987 con il quale il sindaco di Pozzuoli ha rappresentato la necessità di estendere le provvidenze previste dalla summenzionata ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 agli edifici ubicati nel comune di Pozzuoli al di fuori della zona A;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta nella considerazione che la completa riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal bradisismo, consentendo il rientro della maggior parte dei nuclei familiari provvisoriamente sistemati in alloggi di fortuna, allevia il disagio della popolazione interessata e nello stesso tempo riduce sensibilmente l'onere assistenziale in favore dei medesimi nuclei familiari;

Considerato che l'art. 6, comma 5, della sopracitata legge 22 dicembre 1986, n. 910, ha previsto la integrazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi relativi alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla ordinanza n. 600/FPC/ZA in data 3 agosto 1985 e successive modificazioni disposte con le ordinanze citate nelle premesse, sono estese agli edifici danneggiati dall'evento bradisismico ubicati al di fuori della zona A nel territorio del comune di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2667

ORDINANZA 24 marzo 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 935/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le richieste della regione Sardegna relative a situazioni di dissesti idrogeologici nei seguenti comuni:

comune di Buggerru;
comune di Castiadas;
comune di Domusnovas;
comune di Muravera;
comune di S. Vito;
comune di Villaputzu;
comune di Arzana;
comune di Baunei;
comune di Desulo;
comune di Gairo;
comune di Ierzu;
comune di Loceri;
comune di Oliena;
comune di Orotelli;
comune di Siniscola;
comune di Talana;
comune di Tertenia;
comune di Triei;
comune di Ulassai;
comune di Urzulei;
comune di Bonnanaro;
comune di Nughedu S. Nicolò;

Vista la nota del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 7 febbraio 1987, n. 51/GB/9 e relativa documentazione dove vengono indicate le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti della regione Sardegna sottoindicati:

comune di Castiadas, danni al reticolo indrogeografico esistente;

comune di Domusnovas, allagamenti nella parte bassa del paese durante le piene eccezionali del rio S. Giovanni;

comune di Muravera, allagamento per acque fluenti da monte e per esondazioni rio S. Lucia;

comune di S. Vito, erosione e smottamenti per esondazioni dei corsi d'acqua e delle acque fluenti a monte del paese;

comune di Villaputzu, allagamento per esondazione del torrente che attraversa il paese;

comune di Arzana, allagamenti e smottamenti;

comune di Baunei, crolli di blocchi da una parete e smottamenti per infiltrazione acque;

comune di Desulo, smottamento per infiltrazione acque;

comune di Gairo, smottamenti per infiltrazioni acque;

comune di Ierzu, smottamenti per infiltrazioni acque;

comune di Loceri, alluvione degli affluenti del rio Giossu;

comune di Oliena, allagamento del centro abitato per esondazione del corso d'acqua che attraversa il paese;

comune di Orotelli, crolli di blocchi di roccia per scalzamento alla base del detrito;

comune di Siniscola, crolli di blocchi e massi dalla parete calcarea;

comune di Talana, inondazione delle acque fluenti;

comune di Tertenia, allagamento per esondazione degli affluenti del rio Quinna;

comune di Triei, esondazione del rio Calagasula;

comune di Ulassai, crollo di blocchi dalla parete calcarea dolomitica;

comune di Urzulei, allagamento del centro abitato per esondazione dei torrenti;

comune di Bonnanaro, smottamenti diffusi nel versante in detrito dell'abitato;

comune di Nughedu di S. Nicolò, allagamenti del centro abitato;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che la spesa autorizzata dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, assomma a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 110 miliardi per l'anno 1987 per le esigenze legate all'intero territorio nazionale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Sardegna indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 16.000.000.000 quale prima assegnazione, da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8:

comune di Castiadas	L. 3.000.000.000
comune di San Vito	L. 3.000.000.000
comune di Villaputzu	L. 2.000.000.000
comune di Baunei	L. 2.000.000.000
comune di Desulo	L. 1.500.000.000
comune di Gairo	L. 1.000.000.000
comune di Ulassai	L. 1.500.000.000
comune di Muravera	L. 2.000.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza del dipartimento è affidata la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2668

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 25 marzo 1987:

Vitale Nicolò, notaio residente nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Canicattì, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sernicola Tommasina, notaio residente nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Loreto, distretto notarile di Ancona, con l'anzidetta condizione;

Digiesi Domenico, notaio residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Gravina in Puglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Minna Vincenzo, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Gandolfi Fabrizio, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Sechi Gianmassimo, notaio residente nel comune di Sanluri, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Vassena Paola, notaio residente nel comune di Carbonia, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Puzone Fiorita, notaio residente nel comune di Castelmauro, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Larino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Ortona, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Amato Stanislao, notaio residente nel comune di Roggiano Gravina, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Belvedere Marittimo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Saporito Giovanni, notaio residente nel comune di Centuripe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Agira, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lombardo Sabino, notaio residente nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Chiavari, distretto notarile di Genova, con l'anzidetta condizione;

Solimena Federico, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Rapallo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Guidugli Umberto, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Seravezza, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Garzia Giorgio, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mandanici Caterina, notaio residente nel comune di Alì Terme, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santa Teresa di Riva, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zinni Germano, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cuggiono, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Magnani Giovanni, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Barbati Aldo, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Franco Roberto, notaio residente nel comune di Mongrando, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Ziliotto Ferdinando, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Cittadella, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione;

Corciulo Gabriele, notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Armanno Maria, notaio residente nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Gammaldi Angela, notaio residente nel comune di Navacchio, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Laudisio Raffaele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Battista Giovanni, notaio residente nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Noto, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

De Galitiis Luigi, notaio residente nel comune di Campli, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Atri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barbera Filomena, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Molfetta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tranchida Alberto, notaio residente nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Catena Alfredo, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Codroipo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marcon Adriano Francesco, notaio residente nel comune di Pordenone, è trasferito nel comune di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Pasqualis Paolo, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Gallo Giorgio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

Brando Paolo, notaio residente nel comune di Barbarano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza, con l'anzidetta condizione;

il decreto ministeriale 25 marzo 1987 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Gandolfi Fabrizio, alla sede di Camugnano, distretto notarile di Bologna;

Trona Maria, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Falco Giovanna, notaio residente nel comune di Settimo Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e nei termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minnella Angela, notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Enna, con l'anzidetta condizione;

Mariani Giuseppe Marcello, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Salimbeni Alessandra, notaio residente nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Lops Andrea, notaio residente nel comune di Spotorno, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Acquisti Giovanna, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Montano Rosanna, notaio residente nel comune di Berceto, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Macrì Paola, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Berionne Giovanni, notaio residente nel comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Ranucci Raffaele, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Salvini Giuliano, notaio residente nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Santucci Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cammuso Gustavo, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Manghi Arrigo, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Correggio, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Zanichelli Luigi, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Correggio, distretto notarile di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Dorsa Rosa, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Casini Adriano, notaio residente nel comune di Campo Tures, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ruffino Anna, notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese e trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Antonucci Mariateresa, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Carella Antonio, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ioli Antonio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

La Gioia Luigi, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Selvaggi Bianca Maria, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tuccari Carlo Federico, notaio residente nel comune di Bono, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Fiordiliso Gennaro, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Sessa Aurunca, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lauro Agostino, notaio residente nel comune di Carrù, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Bianconi Maurizio, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Treviso, con l'anzidetta condizione;

il decreto ministeriale 25 marzo 1987 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Acquisti Giovanna alla sede di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze;

il decreto ministeriale 25 marzo 1987 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Macrì Paola, alla sede di Aprilia, distretto notarile di Latina;

Cante Pasquale, notaio residente nel comune di Forenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

87A2671

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

energetica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo (biennale).

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale);
diritto agrario.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

scienza dell'amministrazione.

Facoltà di magistero:

psicologia sperimentale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A2672

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 30 marzo 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1287,750	1287,750	1287,900	1287,750	1287,750	1287,700	1287,650	1287,750	1287,750	1287,750
Marco germanico	712,800	712,800	713,100	712,800	712,800	712,820	712,850	712,800	712,800	712,800
Franco francese	214,030	214,030	214 —	214,030	214,030	214,040	214,060	214,030	214,030	214,030
Fiorino olandese	631,380	631,380	631,650	631,380	631,380	631,380	631,380	631,380	631,380	631,380
Franco belga	34,422	34,422	34,440	34,422	34,422	34,420	34,422	34,422	34,422	34,410
Lira sterlina	2073,300	2073,300	2075,750	2073,300	2073,300	2073,400	2073,500	2073,300	2073,300	2073,300
Lira irlandese	1902,400	1902,400	1904 —	1902,400	1902,400	1902,710	1903,020	1902,400	1902,400	—
Corona danese	188,670	188,670	188,600	188,670	188,670	188,650	188,630	188,670	188,670	188,670
Dracma	9,693	9,693	9,700	9,693	—	—	9,687	9,693	9,693	—
E.C.U.	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —	1478 —
Dollaro canadese	987,800	987,800	988 —	987,800	.987,800	987,570	987,350	987,800	987,800	987,800
Yen giapponese	8,790	8,790	8,810	8,790	8,790	8,790	8,791	8,790	8,790	8,790
Franco svizzero	854,250	854,250	855,100	854,250	854,250	854,380	854,520	854,250	854,250	854,250
Scellino austriaco	101,365	101,365	101,400	101,365	101,365	101,360	101,368	101,365	101,365	101,360
Corona norvegese	188,920	188,920	188,900	188,920	188,920	188,960	189,010	188,920	188,920	188,920
Corona svedese	203,540	203,540	203,650	203,540	203,540	203,640	203,750	203,540	203,540	203,540
FIM	290,200	290,200	290,200	290,200	290,200	290,300	290,400	290,200	290,200	—
Escudo portoghese	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
Peseta spagnola	10,132	10,132	10,150	10,132	10,132	10,130	10,134	10,132	10,132	10,120
Dollaro australiano	905 —	905 —	904 —	905 —	905 —	905 —	905 —	905 —	905 —	905 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1287,700
Marco germanico	712,825
Franco francese	214,045
Fiorino olandese	631,380
Franco belga	34,422
Lira sterlina	2073,400
Lira irlandese	1902,710
Corona danese	188,650
Dracma	9,690
E.C.U.	1478 —
Dollaro canadese	987,575
Yen giapponese	8,790
Franco svizzero	854,385
Scellino austriaco	101,366
Corona norvegese	188,965
Corona svedese	203,645
FIM	290,300
Escudo portoghese	9,200
Peseta spagnola	10,133
Dollaro australiano	905 —

Media dei titoli del 30 marzo 1987

Titolo					Media
Rendita 5% 1935					92,250
Redimibile	6% (Edilizia scolastica)			1972-87	96,375
»	9%	»	»	1975-90	97 —
»	9%	»	»	1976-91	99,250
»	10%	»	»	1977-92	99,250
»	12% (Beni Esteri 1980)				102,650
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93					92,700
»	»	»	Ind.	ENI 1-8-1988	101,175
»	»	»	»	EFIM 1-8-1988	101,300
»	»	»	»	1- 4-1983/87	99,975
»	»	»	»	1- 5-1983/87	100,250
»	»	»	»	1- 6-1983/87	100,700
»	»	»	»	1-11-1983/87	100,650
»	»	»	»	1-12-1983/87	100,350
»		»	»	1- 1-1984/88	100,500
»	»	»	»	1- 2-1984/88	100,375
»	»	»	»	1- 3-1984/88	100,750
»	»	»	»	1- 4-1984/88	100,675
»	»	»	»	1- 5-1984/88	100,250
»	»	»	»	1- 6-1984/88	100,375
»	»	»	»	1- 7-1983/88	101,325
»	»	»	»	1- 8-1983/88	101,425
»	»	»	»	1- 9-1983/88	101,450
»	»	»	»	1-10-1983/88	101,725
»	»	»	»	15- 7-1990	98,825
»	»	»	»	16- 8-1990	98.850
»	»	»	»	18- 9-1990	98,825
»	»	»	»	18-10-1990	98,850
»	»	»	»	1-11-1990	98.925
»	»	»	»	18-11-1983/90	103,925
»	»	»	»	1-12-1983/90	103,825
»	»	»	»	18-12-1990	99,200
»	»	»	»	1- 1-1984/91	103,850
»	»	»	»	17- 1-1991	98,900
»	»	»	»	1- 2-1984/91	103,850
»	»	»	»	18- 2-1991	98,850
»	»	»	»	1- 3-1984/91	102,800
»	»	»	»	18- 3-1991	98,975
»	»	»	»	1- 4-1984/91	102,775
»	»	»	»	1- 5-1984/91	102,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	102,425
»	»	»	»	1- 7-1984/91	101,525
»	»	»	»	1- 8-1984/91	101,525
»	»	»	»	1- 9-1984/91	101,750

Titolo						Media
Certificati di credito	del Tesoro		Ind.	1-10-1984/91		101,775
»	»	»	»	1-11-1984/91		101.575
»	»	»	»	1-12-1984/91		100,800
»	»	»	»	1- 1-1992		100,525
»	»	»	»	1- 2-1992		99,825
»	»	»	»	1- 2-1995		100,500
»	»	»	»	1- 3-1995		97,750
»	»	»	»	1- 4-1995		97,825
»	»	»	»	1- 5-1995		97,775
»	»	»	»	1- 6-1995		97,900
»	»	»	»	1- 7-1995		97,875
»	»	»	»	1- 8-1995		99,700
»	»	»	»	1- 9-1995		99,575
»	»	»	»	1-10-1995		99,650
»	»	»	»	1-11-1995		99.525
»	»	»	»	1-12-1995		99,300
»	»	»	»	1- 1-1996		99.150
»	»	»	»	1- 2-1996		99,325
»	»	»	»	1- 3-1996		99,500
Buoni Tesoro	Pol.		12 %	1- 2-1988		102,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1988		102,550
»	»	»	12 %	1- 3-1988		102,375
»	»	»	12,25%	1- 5-1988		103,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1988		103,300
»	»	»	12,50%	1-10-1988		103,650
»	»	»	12,50%	1-11-1988		103,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1989		103,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1989		104,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1989		104,500
»	»	»	12,50%	1- 4-1989		103,900
»	»	»	10,50%	1- 5-1989		101,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990		106,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1990		106.800
»	»	»	12,50%	1- 3-1990		106,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1990		105,675
»	»	»	10,50%	1- 5-1990		102,150
»	»	»	10 %	1- 6-1990		101,325
»	»	»	9,50%	1- 7-1990		100,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1991		108,775
»	»	Nov.	12 %	1-10-1987		101,750
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.		22- 2-1982/89	14%	110,100
»	»	»	»	22-11-1982/89	13%	110,525
»	»	»	»	1983/90	11,50%	109,050
»	»	»	»	1984/91	11,25%	109,900
»	»	»	»	1984/92	10,50%	109,175
»	»	»	»	1985/93	9,60%	105,650
»	»	»	»	1985/93	9,75%	106,350
»	»	»	»	1985/93	8,75%	102 —
»	»	»	»	1985/93	9%	102,775
»	»	»	»	1986/94	8,75%	101,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M30037

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		110.412.608.223		
Gestione di bilancio	Entrate finali	33.600.236.701.029		— 8.318.763.841.236
	Spese finali		41.919.000.542.265	
	Rimborso di prestiti		7.588.919.674.270	
	Accensione di prestiti	23.285.745.226.440		
	TOTALE	56.885.981.927.469	49.507.920.216.535	+ 7.378.061.710.934
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	315.646.383.451.069	299.292.401.354.663	+ 16.353.982.096.406
	Crediti di tesoreria	137.114.666.361.834	160.796.301.810.505	— 23.681.635.448.671
	TOTALE	452.761.049.812.903	460.088.703.165.168	— 7.327.653.352.265
	TOTALE COMPLESSIVO	509.757.444.348.595	509.596.623.381.703	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1987			160.820.966.892	+ 50.408.358.669
	TOTALE A PAREGGIO	509.757.444.348.595	509.757.444.348.595	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 28 febbraio 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	110.412.608.223	160.820.966.892	+ 50.408.358.669
Crediti di tesoreria	190.733.400.381.938	214.415.035.830.609	+ 23.681.635.448.671
TOTALE	190.843.812.990.161	214.575.856.797.501	+ 23.732.043.807.340
Debiti di tesoreria	451.250.984.161.469	467.604.966.257.875	— 16.353.982.096.406
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.407.171.171.308	— 253.029.109.460.374	+ 7.378.061.710.934

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1987: 1.104 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**25.616.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**7.978.632.700.552 ***				
ENTRATE CORRENTI . . .	**33.594.632.700.552 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**39.775.482.203.999**	Risparmio pubblico	— 6.180.849.530.447 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**5.604.000.477**	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**2.143.518.338.266**		
ENTRATE FINALI . . .	**33.600.236.701.029**	**SPESE FINALI** . . .	**41.919.000.542.265**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 8.318.763.841.236
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**7.588.919.674.270**		
ENTRATE FINALI . . .	**33.600.236.701.029**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**49.507.920.216.535**	Ricorso al mercato.....	— 15.907.683.515.506
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**23.285.745.226.440**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**56.885.981.927.469**	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	**49.507.920.216.535**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 7.378.061.710.934

*** Dato provvisorio**

87A2782

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 9 marzo 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 77.920.200, dovuto dalla ditta Di Lillo Nicola, con sede in Modugno (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bari è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 64.189.600, dovuto dalla ditta Bar Luigi, con sede in Asti, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A2784

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario Gasol DD

Con decreto ministeriale 4 marzo 1987 è revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali in data 4 dicembre 1971 e 3 marzo 1983 all'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, via V. Veneto, 116, del presidio sanitario denominato Gasol DD, già registrato al n. 0578.

87A2788

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 10/1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 in data 28 ottobre 1986, 19 novembre 1986, 11 dicembre 1986, 13 gennaio 1987, 4 febbraio 1987 e 20 febbraio 1987;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 51/1986 del 28 novembre 1986: «Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi degli olii combustibili e di taluni altri prodotti petroliferi»;

provvedimento n. 54/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe postali e telegrafiche per l'interno»;

provvedimento n. 55/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su emolumenti massimi spettanti ai ragionieri e periti commerciali per funzione di sindaco società commerciali»;

provvedimento n. 56/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffa professionale dei periti industriali»;

provvedimento n. 57/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Acquedotto di Savona S.p.a.»;

provvedimento n. 58/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comune di Pisa»;

provvedimento n. 59/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Azienda servizi municipalizzata di Mantova»;

provvedimento n. 60/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 61/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 62/A/86 del 28 ottobre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 53/1986 del 19 novembre 1986: «Prezzi delle specialità medicinali: vaccini antinfluenzali»;

provvedimento n. 63/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su prezzo latte provincia Napoli»;

provvedimento n. 64/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Sassari»;

provvedimento n. 65/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Azienda acquedotto municipale di Torino»;

provvedimento n. 66/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 67/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 68/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 69/A/86 del 19 novembre 1986: «Parere su prezzo latte provincia Novara»;

provvedimento n. 70/A/86 dell'11 dicembre 1986: «Parere su tariffe tabacchi lavorati»;

provvedimento n. 71/A/86 dell'11 dicembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 72/A/86 dell'11 dicembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 73/A/86 dell'11 dicembre 1986: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 74/A/86 dell'11 dicembre 1986: «Parere su tariffa professionale dei dottori agronomi e forestali»;

provvedimento n. 1/1987 del 13 gennaio 1987: «Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi»;

provvedimento n. 2/1987 del 13 gennaio 1987: «Imprese elettriche minori. Determinazione del contributo»;

provvedimento n. 3/1987 del 13 gennaio 1987: «Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1986»;

provvedimento n. 4/1987 del 13 gennaio 1987: «Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1986/1987»;

provvedimento n. 1/A/87 del 13 gennaio 1987: «Parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata acquedotto e trasporto (AMAT) di Imperia»;

provvedimento n. 2/A/87 del 13 gennaio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comune di Pordenone»;

provvedimento n. 3/A/87 del 13 gennaio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 4/A/87 del 13 gennaio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Ferrara»;

provvedimento n. 5/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Bologna»;

provvedimento n. 6/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Pesaro»;

provvedimento n. 7/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Oristano»;

provvedimento n. 8/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Trapani»;

provvedimento n. 9/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Cagliari»;

provvedimento n. 10/A/87 del 4 febbraio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 7/1987 del 4 febbraio 1987: «Cassa conguaglio G.P.L. - Modifica del provvedimento n. 20/1986»;

provvedimento n. 8/1987 del 20 febbraio 1987: «Tariffe responsabilità civile auto»;

provvedimento n. 11/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere su tariffe pedaggi autostradali»;

provvedimento n. 12/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comune di Milano»;

provvedimento n. 13/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comune di Perugia»;

provvedimento n. 14/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere su tariffe acqua. Società industriale trentina (SIT) S.p.a.»;

provvedimento n. 15/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 16/A/87 del 20 febbraio 1987: «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Piacenza».

Il C.I.P. prende atto e convalida i seguenti pareri favorevoli adottati dalla giunta nelle sedute del:

19 novembre 1986, relativamente all'assunzione all'ENEL del personale dipendente della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

13 gennaio 1987, per l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, dei rendiconti della Cassa conguaglio G.P.L. relativi agli esercizi 1983-1984-1985.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

87A2680

Modificazione al provvedimento CIP 6 aprile 1984, n. 13, con il quale è stata deliberata una nuova disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 11/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 13 del 6 aprile 1984 con il quale è stata deliberata una nuova disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il provvedimento CIP n. 27 del 3 agosto 1984 che, nel fissare le norme di applicazione della nuova disciplina, ha previsto che, dopo il primo anno di applicazione, fosse effettuata una verifica del nuovo sistema;

Considerato che in sede di verifica del predetto sistema si è rilevato che l'applicazione delle nuove procedure si è dimostrata più complessa di quanto inizialmente previsto;

Visto il provvedimento CIP n.. 2 in data 13 gennaio 1987 con il quale sono stati attribuiti alla Cassa conguaglio compiti istruttori ai fini della determinazione annuale da parte del CIP delle integrazioni tariffarie, sia in acconto che a saldo, da corrispondere alle imprese elettriche minori;

Considerato che in relazione ai maggiori compiti attribuiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico appare opportuno integrare la composizione del comitato di gestione;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, di cui al punto 8 del provvedimento CIP n. 13 in data 6 aprile 1984, è integrato con la partecipazione di un funzionario designato dal Ministero delle finanze ed un ulteriore funzionario designato dalla Segreteria generale del CIP.

Faranno, altresì, parte del predetto comitato di gestione due rappresentanti dei settori interessati, designati rispettivamente uno dalla Federelettrica e uno dall'UNIEM.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

87A2681

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di Pet «Vivypak»

Si comunica che con la deliberazione della giunta regionale Toscana n. 248 del 19 gennaio 1987, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il punto 2) della delibera della giunta regionale Toscana n. 6679 del 14 luglio 1986 che è stato integrato con quanto indicato al punto 2) della predetta delibera n. 248/1987.

Sono state confermate tutte le altre disposizioni di cui alla delibera n. 6679 del 14 luglio 1986.

La Santafiora S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Monte S. Savino (Arezzo), è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Santafiora», nei tipi non addizionata, leggermente addizionata e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) «Vivypak», prodotto dalla Società italiana poliestere S.p.a. - Milano, con sede legale in Acerra (Napoli), della capacità di 500 millilitri, 100 centilitri, 150 centilitri, 200 centilitri.

È stato autorizzato l'uso dei contenitori di Pet «Vivypak» prodotti dalla Cobarr S.p.a. - Anagni (Frosinone), o dalle consociate A.F.E. di Tortona e I.P. di Cagliari e contrassegnati dalle società stesse sulla parte piana del collo con il marchio «Cobarr» seguito da lettera per stampo e numero cavità e sulla parte semisferica inferiore del corpo il numero da 1 a 6/da 1 a 10; tali contenitori saranno chiusi con capsule a vite in alluminio e contrassegnati con etichette e stampati accessori già autorizzati con delibera della giunta regionale Toscana n. 6679 del 14 luglio 1986; i contenitori medesimi non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società Santafiora dovrà riportare gli estremi della sopracitata delibera n. 248/1987.

L'autorizzazione di cui al punto 4) della delibera n. 248/1987 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di dodici mesi, a partire dalla data di notifica della delibera stessa, ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai punti 8) e 9) di tale delibera.

La Santafiora S.r.l. dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Santafiora» nei contenitori di Pet «Vivypak», e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti, su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitore, per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'unità sanitaria locale competente per territorio eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato dell'esecuzione delle anallisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La società Santafiora è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento sicurezza sociale - servizio ambiente, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Santafiora» in contenitori di Pet «Vivypak».

La deliberazione n. 248 del 19 gennaio 1987 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni contenute nella delibera stessa, nonché quando, dagli accertamenti analitici dovesse risultare la non conformità dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

87A2790

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso distrettuale ed interdistrettuale, per titoli, integrato da una prova pratica, a complessivi duecentotrentacinque posti di commesso giudiziario nel ruolo del personale ausiliario.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Atteso che nel ruolo dei commessi giudiziari del personale ausiliario dell'Amministrazione per la grazia e giustizia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono, allo stato, vacanti duecentotrentacinque posti che si ritiene di attribuire mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a complessivi duecentotrentacinque posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione per la grazia e giustizia (seconda qualifica funzionale).

Tali posti sono messi a concorso, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, divisi per distretti o gruppo di distretti di corte di appello, così come appresso indicato:

	Numero dei posti
distretti delle corti di appello di Torino, Milano e Brescia	86
distretti delle corti di appello di Bologna, Firenze e Perugia	36
distretto della corte di appello di Roma	72
distretto della corte di appello di Cagliari	16
distretto della corte di appello di Lecce	25

La partecipazione al concorso è limitata, pena l'esclusione, ai posti relativi ad un solo distretto o gruppo di distretti di corte di appello.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori non potranno essere trasferiti, o distaccati, ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto o gruppo di distretti di corte di appello per il quale hanno chiesto di partecipare, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) licenza elementare;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A)*, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti redatti in carta legale, attestanti il possesso di eventuali titoli di merito dei quali al successivo art. 6. Tali documenti, che debbono riferirsi a titoli già acquisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione se tardivamente presentati o, se prodotti in copia, saranno privi dell'attestazione di conformità all'originale. Non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengono le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi, è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

a) il titolo di studio eventualmente posseduto, superiore a quello di licenza elementare (è valutabile un solo titolo);

b) aver prestato servizio, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, per almeno un anno e per un massimo di quattro presso amministrazioni statali;

c) avere prestato servizio, senza demerito, anche in posizione non di ruolo, per almeno un anno e per un massimo di quattro presso enti pubblici;

d) idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti da amministrazioni statali, per un massimo di due idoneità;

e) idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti da enti pubblici, per un massimo di due idoneità.

Art. 7.

Ai titoli di cui al precedente art. 6 sarà attribuito il seguente punteggio:

titolo di studio superiore alla licenza elementare	punti 3
servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso amministrazioni statali: per ogni anno o frazione di anno non inferiore a mesi sei (per un massimo di quattro anni)	» 1
servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso enti pubblici: per ogni anno o frazione di anno non inferiore a mesi sei (per un massimo di quattro anni)	» 0,50
idoneità riportate in concorsi indetti da amministrazioni dello Stato: per ogni idoneità (per un massimo di due idoneità)	» 2
idoneità riportate in concorsi indetti da enti pubblici: per ogni idoneità (per un massimo di due idoneità)	» 1

Art. 8.

La prova pratica consisterà in un saggio di scrittura sotto dettatura ed avrà luogo nelle sedi e nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 9.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano validamente documentato il possesso di almeno uno dei titoli di cui al precedente art. 6 e che non siano stati esclusi dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati ammessi alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

Art. 10.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito in essa la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio complessivo sarà stabilito dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età devono presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 12.

Alle operazioni del concorso procederà apposita commissione, che verrà nominata con successivo decreto, restando applicabili le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

La commissione predisporrà per ciascun distretto o gruppo di distretti distinte graduatorie che saranno approvate con atti distinti con i quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso. Dette graduatorie saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in prova nell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'Amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 127

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - 00186 ROMA

Il sottoscritto.............................. residente (oppure domiciliato) a.., (provincia di ....) in via.. c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, a complessivi duecentotrentacinque posti di commesso giudiziario in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione per la grazia e giustizia (seconda qualifica funzionale), indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1987 relativamente ai n. .... posti del distretto (o del gruppo di distretti) della corte di appello di ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a.............................. (provincia di ....) il.. (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età aggiungere: e di avere diritto all'elevazione di tale limite essendo in possesso del seguente titolo: ....);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................
(in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: licenza elementare, conseguita nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....
(indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali né ha pendenze penali in corso (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o le pendenze penali);

m) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito del distretto o gruppo di distretti di corte di appello prescelto, accettando, inoltre, l'obbligo di non potere chiedere, se non trascorsi cinque anni di effettivo servizio, il trasferimento a sede compresa in altro distretto.

Produce in allegato alla presente domanda, in originale o in copia autenticata, ai fini della loro valutazione, i seguenti titoli:

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....

Data, ...

Firma (1)..

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifca dal medesimo rivestita.

87A2307

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

A modifica di quanto disposto nell'art. 7 del bando, le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della provincia di Trento, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1987, saranno stabilite con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 luglio 1987.

La pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

87A2813

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di trenta ufficiali di complemento di stato maggiore della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968: «Ordinamento dell'aviazione antisommergibile (antisom)»;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247: «Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina», e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249: «Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979: «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di trenta ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo.

Sarà facoltà dell'amministrazione di far svolgere il corso pratico di pilotaggio presso le scuole di volo dell'Aeronautica oppure all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare di ogni grado, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non abbiano riportato condanne penali;

b) siano nati in data posteriore al 10 settembre 1963;

c) abbiano l'idoneità ai gruppi 1 e 2 di destinazioni speciali ed al pilotaggio militare, da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle apposite scuole di volo.

Gli aspiranti guardiamarina provenienti dall'81° corso A.U.C. «D» sono ammessi al concorso con riserva: la loro ammissione al corso di pilotaggio sarà subordinata al conseguimento in tempo utile della nomina a guardiamarina.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate ed inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio possono presentare la domanda al comando/ente di appartenenza per farvi apporre la data di presentazione. Il comando/ente invierà la domanda al Ministero, al più presto possibile, con lettera d'ufficio.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno specificare nella domanda il loro indirizzo; essi hanno l'obbligo di comunicare telegraficamente a Maripers 1ª Divisione - Roma le successive eventuali variazioni.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni conseguente responsabilità in ordine ad eventuali disguidi o ritardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio può essere autenticata dall'ufficiale alla certificazione, quella dei dipendenti civili dello Stato dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta legale:

certificato di nascita;
certificato di cittadinanza italiana (per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato).

Non è ammesso fare riferimento a documentazione già presentata presso l'Amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui dovranno presentarsi presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers 1ª Divisione - Roma.

In mancanza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno indicato comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti in servizio, avviati per gli accertamenti presso gli istituti medico-legali, fruiranno del trattamento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni.

All'atto della presentazione i concorrenti dovranno esibire un documento di riconoscimento.

L'idoneità psico-fisica verrà indicata con la qualifica di: ottimo buono - sufficiente.

Art. 6.

La classifica dei candidati risultati in possesso dei previsti requisiti sarà formata dalla commissione nominata dal Ministro della difesa così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione del Ministero della difesa.

I requisiti saranno valutati con i seguenti parametri:

1) Idoneità al volo:

30 punti per i qualificati ottimo;
25 punti per i qualificati buono;
20 punti per i qualificati sufficiente.

2) Nomina a guardiamarina di complemento:

totale dei punti espressi in trentesimi riportati in sede di graduatoria per la nomina ad ufficiale di complemento. Nel caso la graduatoria non fosse stata ancora formalizzata, la commissione potrà avvalersi della graduatoria di fine corso A.U.C.

3) Qualità militari e professionali:

punteggio non superiore a 60 assegnato dalla commissione sulla scorta della documentazione caratteristica di ciascun candidato, per il complesso delle qualità militari e professionali. Un punteggio inferiore a 20 costituisce elemento di esclusione dal concorso.

4) Conoscenza lingua inglese:

punteggio espresso in ventesimi, riportato nel censimento di lingua inglese al quale i candidati idonei alla visita medica saranno sottoposti.

5) Capacità natatoria:

20 punti per i qualificati ottimo;
10 punti per i qualificati buono;
5 punti per i qualificati sufficiente.

I concorrenti giudicati non in possesso di sufficiente capacità natatoria verranno esclusi dal concorso.

6) Eventuali altri titoli:

10 punti per il possesso di brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado; 5 punti per il possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado.

Per ottenere il riconoscimento gli interessati dovrano allegare alla domanda copia autenticata (in bollo) del brevetto.

7) Un punteggio complessivo inferiore a 90 costituisce elemento di esclusione dal concorso.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i candidati possono presentare, entro il 30 giugno 1987, eventuali documenti, in regola con il bollo, comprovanti i propri titoli di precedenza o di preferenza. La presentazione di idonea documentazione è condizione inderogabile per il riconoscimento dei benefici.

Art. 7.

I concorrenti ordinati in graduatoria come specificato nell'art. 6 saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso di pilotaggio fino al raggiungimento del numero dei posti a concorso.

Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato fino ad un massimo di 35 per sopperire ad eventuali indisponibilità o carenza di ufficiali del ruolo speciale idonei al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 12 decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento siano eventualmente vincolati. Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma di anni dodici saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Il corso sarà svolto secondo le norme che sarano emanate dal Ministero della difesa.

Al termine, agli ufficiali che avranno superato le prove d'esame, sarà conferito il brevetto di pilota militare.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino
il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 11.

Al termine del concorso di pilotaggio gli interessati sarano impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso reparti di volo ad ala fissa o ad ala rotante.

Art. 12.

Il Ministro della difesa può, prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Art. 13.

Agli ufficiali reclutati a norma del presente bando si applicano le norme di cui all'art. 18 della legge 19 maggio1986, n. 224, che prevede la possibilità di accedere, mediante concorso, per titoli, al grado di T.V. in servizio permanente effettivo del ruolo speciale nel Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Al completamento della ferma di anni dodici, gli ufficiali di complemento piloti, a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno compiuto almeno otto anni della ferma di anni dodici possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro della difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 15.

Agli ufficiali piloti di complemento collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria ovvero prima, in base a quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sarà corrisposto il premio di congedamento di cui all'art. 11 della stessa legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1987
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 349

ALLEGATO

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto ....
nato a .... (prov. di ....)
il .... abitante a (1)..
(provincia di .... e c.a.p. ....)
via .... chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato, con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3)....................

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) Certificato di nascita in carta legale;
2).. (4);
3).. (5).

Firma ....
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)...

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio o dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Eventuali brevetti e/o attestati.

(5) Certificato di cittadinanza italiana per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o dell'ufficiale addetto alla certificazione, se il candidato è dipendente statale.

87A1342

Concorsi, per titoli ed esami, a novecentottantaquattro posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento degli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli ed esami, a sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare:

A) Concorso a ottocento posti di sergente maggiore riservato ai sergenti che alla data del 10 aprile 1987 abbiano tre anni e sei mesi di servizio e due anni e sei mesi di anzianità di grado.

Potranno partecipare al suddetto concorso anche i sergenti interessati ai concorsi precedenti, per i quali siano cessate le cause impeditive di cui all'art. 22 della legge n. 212/83, nonché coloro che, avendo partecipato al sesto concorso con anzianità di grado 20 marzo 1984, siano risultati idonei e non vincitori.

B) Concorso a centottantaquattro posti di sergente maggiore riservato ai sergenti che, alla data del 19 settembre 1987, abbiano tre anni e sei mesi di servizio e due anni e sei mesi di anzianità di grado.

Potranno partecipare al suddetto concorso anche i sergenti interessati ai concorsi precedenti, per i quali siano cessate le cause impeditive di cui all'art. 22 della legge n. 212/83.

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai concorsi, di cui all'art. 1, redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato 4, dovranno essere trasmesse in duplice copia al Ministero della difesa - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Altra copia della domande dovrà essere presentata al comando dell'ente di appartenenza.

Art. 3.

I termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indicati al precedente art. 1 sono fissati come segue:

trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la partecipazione al concorso indicato all'art. 1, punto *A)*;

trenta giorni, dalla data della comunicazione ufficiale del risultato del concorso per i concorrenti che, avendo partecipato al sesto concorso, siano risultati idonei ma non vincitori;

trenta giorni, dalla data del 18 giugno 1987, per la partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, punto *B)*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o, la data di presentazione al comando di appartenenza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I sergenti che, alla data di scadenza delle domande di concorso, non potessero partecipare allo stesso perché temporaneamente impediti da infermità o imputati in procedimento penale, per delitto non colposo, o perché sottoposti a procedimento disciplinare, o sospesi dal servizio per motivi precauzionali, dovranno presentare domanda di rafferma alla 4ª divisione della D.G.P.M.A.

Art. 4.

Le domande di partecipazione ai concorsi sono valide anche come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami sino all'espletamento dei concorsi.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia all'immissione nel servizio permanente. I sergenti rinunciatari saranno congedati al termine della ferma contratta.

Art. 5.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati, competenti a ricevere la terza copia delle domande di partecipazione al concorso dovranno, nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione, trasmettere alla Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - 4ª Sezione - 00185 Roma, i seguenti documenti:

terza copia della domanda presentata dal candidato;

dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, conforme al modello di cui allegato 2, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare;

dichiarazione firmata dal candidato di presa visione del foglio matricolare;

documentazione caratteristica chiusa alla data di scadenza dei rispettivi concorsi di cui all'art. 3, con la seguente dicitura «per partecipazione al concorso per l'immissione nel servizio permanente».

I comandi, inoltre, dovranno:

trasmettere al comando di regione di appartenenza l'elenco nominativo dei partecipanti ai concorsi specificando matricola, grado, categoria e specialità;

comunicare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 9ª Divisione - Bagni di Tivoli, e per conoscenza alla 2ª Divisione - 4ª Sezione, le variazioni matricolari avvenute nel periodo di tempo intercorso tra le scadenze delle presentazioni delle domande e l'espletamento dei concorsi, riferite ai quadri *H, I* e *O*.

La 9ª divisione della D.G.P.M.A. provvederà ad inoltrare alla 2ª Divisione della D.G.P.M.A. - 4ª Sezione, il foglio matricolare aggiornato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto per i sergenti interessati al concorso di cui alla lettera *A)* dell'art. 1 o quello aggiornato a trenta giorni dal 18 giugno 1987 per i sergenti interessati al concorso di cui alla lettera *B)*.

Art. 6.

I comandi di regione, gli enti di Forza armata e la 5ª ATAF dovranno inoltrare al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione, le eventuali dichiarazioni riguardanti la situazione penale e/o disciplinare dei candidati risultante dagli atti dell'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato 3, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'elenco trasmesso dagli enti dipendenti.

Inoltre, ogni variazione disciplinare e penale relativa ai candidati, dovrà essere tempestivamente comunicata, con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di matricola dell'interessato, alla D.G.P.M.A. - 2ª Divisione - 4ª Sezione, in ogni momento, fino all'espletamento del concorso.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo le seguenti modalità di svolgimento:

22 ottobre 1987, ore 8: prova scritta di cultura generale;
23 ottobre 1987, ore 8: prova scritta di cultura tecnico professionale.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili all'amministrazione.

Le prove d'esame avranno la durata di sei ore e si svolgeranno con le seguenti modalità:

una prova di cultura generale, comune a tutti i concorrenti, che verterà su argomenti compresi nei programmi riportati nell'allegato 1;

una prova di cultura tecnico professionale, che comprenderà materie comuni a tutte le categorie, nonché materie specifiche per ogni categoria e specialità secondo i programmi riportati nell'allegato 1.

I candidati dovranno presentarsi in uniforme ordinaria muniti di tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La commissione giudicatrice dei concorsi verrà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La commissione procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo un punteggio, in centesimi, di cui il 40% del tolale attribuibile è riferito ai titoli e il 60% al risultato degli esami.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli che saranno presi in considerazione sono i seguenti:

risultato del corso d'istruzione;

risultato del tirocinio pratico;

risultato dei corsi di specializzazione o abilitazione frequentati;

eventuali benemerenze sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato.

Art. 11.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 12.

I sergenti vincitori del concorso saranno iscritti nei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito dei concorsi con il grado di sergente maggiore, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito in ordine alla permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I sergenti vincitori dei concorsi — ammessi agli stessi a seguito della risoluzione delle cause impeditive ex art. 22 legge n. 212/83 — saranno promossi ed immessi nel servizio permanente secondo le modalità dettate dalla normativa in vigore.

I sergenti che partecipano per la seconda volta al concorso, qualora risultassero idonei e vincitori, saranno scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al presente concorso e ne seguono le sorti.

Art. 13.

I sergenti risultati non idonei ai concorsi di cui al precedente art. 1 e quelli che vi partecipano per la seconda volta, giudicati idonei e non vincitori, saranno collocati immediatamente in congedo ex art. 20 della legge n. 212/83.

I sergenti che partecipano per la prima volta al concorso, se giudicati idonei non vincitori, potranno partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, saranno ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. La decorrenza della rafferma inizierà dalla data di ufficializzazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1987
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 313

Allegati 1, 2, 3 e 4 *(Omissis).*

87A2794

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera - Milano

La prova scritta del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Brera - Milano il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre 1986 si svolgerà il giorno 27 aprile 1987 alle ore 9 nella sede dell'osservatorio astronomico - Via Brera, 28 - Milano.

87A2792

AVVOCATURA DELLO STATO

Aumento, da ventidue a trenta, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 389, con il quale è stato indetto un concorso, per esame teorico - pratico, a sedici posti di procuratore dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1986, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 70, con il quale il numero dei posti messi a concorso è stato elevato da sedici a ventidue;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri posti che possono essere conferiti mediante concorso nella qualifica di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di elevare da ventidue a trenta i posti messi a concorso con i citati decreti, per sopperire alle esigenze di servizio che si sono pesantemente aggravate specie in relazione all'assunzione di difesa di parte civile in importanti processi penali con grave pregiudizio della possibilità di assolvere alle funzioni ordinarie di istituto;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso con il proprio decreto 14 ottobre 1985, elevati da sedici a ventidue con il proprio decreto 3 dicembre 1986, citati nelle premesse, è elevato da ventidue a trenta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 31 gennaio 1987

l'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 374

87A2686

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Variazione al programma degli esami del concorso pubblico a novantotto posti di agente socio-sanitario

Si dà notizia che con decreto rettorale 16 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 18 marzo 1987, registro n. 13, foglio n. 187, sono state apportate variazioni alle disposizioni contenute nell'art. 4 del bando di concorso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 24 ottobre 1986.

Per effetto pertanto di tali variazioni — che consistono nell'eliminazione dalla prova di esame del colloquio — l'art. 4 anzidetto è stato annullato e sostituito come segue:

«La prova d'esame, di contenuto pratico, consisterà nella formulazione di risposte sintetiche scritte a specifico breve questionario vertente su argomenti inerenti a compiti di istituto».

Si conferma per l'occasione che la prova di esame del concorso avrà luogo il giorno 17 aprile 1987, alle ore 8, presso i locali dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e che, ai fini della distribuzione nelle varie aule dei candidati, saranno affissi appositi manifesti in cui verrà precisata la distribuzione medesima. L'affissione sarà effettuata — già dal pomeriggio che precede la data degli esami — agli ingressi della città universitaria ubicati in: piazzale Aldo Moro; via Cesare De Lollis; viale Regina Elena; viale dell'Università, nonché all'albo ufficiale dell'Ateneo, ubicato al piano terreno del rettorato.

Si conferma ulteriormente, infine, che, in considerazione dell'elevato numero delle domande pervenute — e quindi dell'impossibilità dell'effettuazione del preventivo riscontro di esse — tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso integrale dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso stesso, quindi, potrà avvenire, secondo quanto anche stabilito nelle disposizioni contenute nel bando, in qualsiasi momento della fase concorsuale che precede l'emanazione del provvedimento di assunzione in servizio.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987.

87A2757

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di ingegneria, siti in via E. Cuzzocrea, 48, Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 aprile 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 24 aprile 1987, ore 9.

87A2693

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a due posti di tecnico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (geometri, periti edili).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 3-4 del 17-24 gennaio 1985, parte seconda, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 27 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 367, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (geometri, periti edili) presso l'Università degli studi di Salerno, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A2062

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di direttore amministrativo - affari generali;

un posto di operatore tecnico di farmacia;

un posto di operatore tecnico - elettricista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A2762

REGIONE PIEMONTE

Concorso a due posti di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di direttore amministrativo capo servizio (uno per il servizio economico finanziario ed uno per il servizio tecnico economale), presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 4 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A2766

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizio sanitario ausiliario;

tre posti di assistente sociale per il servizio di salute mentale, legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1983;

un posto di centralinista riservato ai non vedenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 16 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Agnello (Napoli).

87A2764

REGIONE LAZIO

Rettifica agli estratti dei bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Roma e di Rieti nell'anno 1982.

Con deliberazione n. 211 del 20 gennaio 1987 della giunta regionale del Lazio i bandi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Roma e di Rieti nell'anno 1982 rispettivamente già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1982 e n. 166 del 18 giugno 1984, hanno subito una rettifica allo stralcio delle seguenti sedi farmaceutiche:

Farmacia rurale:

comune di Torrita Tiberina (Roma);

comune di Roccasinibalda (Rieti).

Le presenti sedi farmaceutiche restanto pertanto inserite tra quelle da conferire per pubblico concorso come indicato nei bandi medesimi con deliberazioni n. 3567 e n. 3568 del 18 giugno 1982.

Gli interessati potranno prendere visione del provvedimento che è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 30 marzo 1987.

87A2758

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale, dell'U.S.L. in Gubbio (Perugia).

87A2713

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di dirigente sanitario direttore medico dell'ex laboratorio di igiene e profilassi presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario direttore medico dell'ex laboratorio di igiene e profilassi presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 13 marzo 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Treviso.

87A2759

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitariia locale n. 16, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di audiologia;

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente medico dell'organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di assistente tecnico (maturità tecnica per geometri);

un posto di assistente tecnico (maturità tecnica industriale: specializzazione in informatica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 dell'11 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Lecco (Como).

87A2767

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 17 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cles (Trento).

87A2714

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 75 del 31 marzo 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Co.Tr.An. - Consorzio trasporti della provincia di Ancona: Concorso pubblico ad un posto di conducente.

Unità sanitaria locale n. 59 di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ad esami, a quattro posti di aiuto di neuropsichiatria infantile, a due posti di assistente medico, a due posti di psicologo coadiutore, a due posti di assistente sociale e a quattro posti di infermiere professionale.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1986, concernente: «Autorizzazione agli enti locali ad assumere personale in ruolo a tempo determinato per tre mesi, ai sensi del comma 17 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1986).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 6, per il comune di Licata, al 47° rigo, in corrispondenza della 4ª qualifica, il profilo professionale di «*Elettrauto specializzato*» è sostituito con quello di «*Elettricista specializzato*»; mentre in corrispondenza della 6ª qualifica, il profilo professionale di «*Assistente perito elettronico*», leggasi: «*Assistente perito elettromeccanico*»;

alla pag. 9, per l'ente «Consorzio risorse idriche Firenze», tutta la parte riguardante il profilo professionale di 5ª qualifica «Assistente tecnico» per 1 unità di personale è soppressa; sono da considerarsi *2 anziché 1 le unità* di personale del profilo professionale «Impiegato di concetto», corrispondente alla 6ª qualifica.

87A2773

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero C.T.O. dell'unità sanitaria locale n. 1-23 di Torino. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1987).

Nel testo del bando citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 61 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «un posto di neuroradiologia», leggasi: «un posto di *aiuto corresponsabile ospedaliero* di neuroradiologia».

87A2772

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi. 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 100.000**
- semestrale	**L. 55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 82.000**
- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 22.000**
- semestrale	**L. 13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	**L. 313.000**
- semestrale	**L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei **fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221